

Avv. Caterina Argese

Piazza Roma n. 11

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 080.4805459 – Fax 080.4801577

PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it

-

Tribunale di Grosseto

Proc. n. 1027/2015 – Dr.ssa Giulia Conte – Udienza del 16.01.2019

Memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c

per

il Sig. Bruno Falzea, con l'Avv. Caterina Argese

contro

l'Avv. Claudio Defilippi, in proprio e quale rappresentante dell'Associazione Professionale "Studio Legale Defilippi & Associati", con l'Avv. Deborah Cianfanelli

Con atto notificato il dì 08.04.2015 (all. 1 fascicolo di parte) l'Avv. Claudio Defilippi, in proprio e quale rappresentante dell'Associazione Professionale "Studio Legale Defilippi & Associati", ha citato il Sig. Bruno Falzea dinanzi al Tribunale di Grosseto chiedendo che vengano accolte le seguenti conclusioni: *“previo accertamento documentale della sussistenza del rapporto negoziale fra avvocato e cliente, dichiarare l'inadempimento di Falzea Bruno in ordine alle prestazioni dedotte nel sinnallagma e su di lui gravanti, ossia il pagamento delle prestazioni professionali ricevute, e per l'effetto condannare il Falzea al pagamento della somma di € 12.680,00 come sorte capitale e come risultante dall'allegata documentazione contabile, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali al 15 % come per legge”*.



In data 28.07.2015 si è costituito telematicamente il sig. Bruno Falzea chiedendo che le avverse deduzioni e conclusioni andassero disattese poiché infondate ed irrilevanti e spiegando domanda riconvenzionale.

All'udienza del 22.09.2015 le parti chiedevano assegnarsi i termini ex art. 183, VI comma, n.ri 1, 2 e 3 c.p.c. concessi dal Giudicante che fissava l'udienza del 20.01.2016 per decidere sulle richieste istruttorie.

All'udienza del 20.01.2016, l'allora Giudicante riteneva non ammissibili e rilevanti ai fini del decidere le prove per testi ed interrogatorio formale richieste dalle parti essendo attinenti a circostanze da provarsi documentalmente; riteneva altresì inammissibile e irrilevante la CTU medica richiesta dal sig. Falzea e ammesse le prove documentali rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2016, rinviata per impedimento del difensore al 13.09.2017.

A detta udienza veniva depositata documentazione inerente i procedimenti oggetto delle richieste di compenso di parte attrice ed il Giudicante rinviava al 30.01.2018 per consentire di controdedurre a parte attrice e a quest'ultima udienza, riservata la valutazione circa la tempestività e rilevanza della documentazione prodotta dalle parti unitamente al merito, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 16.01.2019.

All'udienza del 16.01.2019 il Giudicante tratteneva la causa per la decisione e assegnava il termine di 40 giorni per il deposito di comparse conclusionali ed il successivo termine di giorni 20 per le repliche.

DIRITTO

Nel corso del procedimento non è stata provata la fondatezza della domanda attorea che dovrà quindi essere rigettata.



Parte attrice ha chiesto che il Tribunale dichiarasse l'inadempienza del convenuto in ordine al rapporto professionale intercorso ed in particolare che lo condannasse al pagamento del compenso per prestazioni professionali.

Il convenuto ha più volte ribadito che tale assunto sia infondato sia in fatto che in diritto, atteso che la parte inadempiente e negligente nel rapporto professionale intercorso risulta essere proprio l'attore.

In primis, il convenuto ha eccepito la **nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda ed indeterminatezza dell'oggetto.**

Tale eccezione viene reiterata in questa sede.

Si eccepisce, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c., per non aver l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.

È di tutta evidenza che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda, sia assolutamente generica, e addirittura contraddittoria, comportando conseguentemente la genericità altresì dell'oggetto della domanda con conseguente nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ex art. 164, comma IV, c.p.c.

Invero l'Avv. Defilippi si limita a indicare una mera elencazione di procedimenti senza indicare analiticamente l'attività compiuta e le somme percepite per ognuno di essi, lo stato dei procedimenti, le udienze tenutesi, i compensi che ritiene essere dovuti per ogni procedimento.

Ed invero, neanche con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. l'attore ha provveduto a precisare la domanda né, ancora una volta, ha



provveduto a descrivere compiutamente i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della propria richiesta.

Come questa difesa ha più volte sottolineato nella propria comparsa di costituzione l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda, è assolutamente generica, e addirittura contraddittoria, comportando conseguentemente la genericità altresì dell'oggetto della domanda con conseguente nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ex art. 164, comma IV, c.p.c..

Tale circostanza non potrà che comportare una declaratoria di nullità dell'atto di citazione così come notificato.

Nel merito, il sig. Falzea, a mezzo del suo difensore, ha contestato che è stata data al Giudicante una rappresentazione non corretta dei fatti.

Invero, l'attore ha esposto i fatti di causa facendo intendere che l'odierno convenuto sia un soggetto moroso che non ha inteso provvedere al pagamento dei suoi compensi. Il reale andamento dei fatti dimostra, invece, che non solo il Falzea ha adempiuto all'accordo intercorso fra le parti ma addirittura ha versato somme superiori a quanto dovuto.

L'Avv. Defilippi nell'atto di citazione notificato dà atto del conferimento del mandato sottoscritto in data 27.02.2012, dichiarando che tale circostanza si evincerebbe dalla sottoscrizione da parte del Falzea del consenso prestato alla trattazione dei dati personali (all. 1 fascicolo di parte attrice).

Di fatto in pari data fu sottoscritta – ma di tanto l'Avv. Defilippi non fa menzione - una convenzione per incarico professionale tra il Committente, Bruno Falzea, ed il Professionista, Avv. Claudio Defilippi (all. 2 fascicolo di parte), con la quale così si pattuiva: *“Art 2 – determinazione del compenso –*



In caso di mancato accoglimento della domanda proposta,, il Committente non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento, restando il rischio dell'insuccesso interamente a carico del professionista. In caso di vittoria, l'onorario per la prestazione commissionata è determinato in misura pari al 10 % della somma che verrà concretamente incassata, comprensiva di IVA CPA e rimborso spese generali; il professionista avrà altresì il diritto di incassare le spese legali e di difesa poste a carico della controparte, nella misura liquidata dal giudice e solo se effettivamente pagate dal soccombente”.

Al fine di far apparire l'accordo ancor più vantaggioso, all'art. 4 della Convenzione sotto la rubrica “Assunzione di responsabilità” l'Avv. Defilippi *“assume per l'incarico conferitogli tutte le responsabilità civili, penali e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale; **si obbliga ad anticipare ogni spesa del processo, comprese quelle per CONTRIBUTO UNIFICATO, consulenze di parte e d'ufficio, tasse di registrazione, così da mantenere indenne il Committente”***.

Nonostante tale accordo non solo il Defilippi chiedeva comunque delle somme a titolo di compensi e rimborsi spese al Falzea ma addirittura non provvedeva a versare quanto dovuto a titolo di marche, diritti e contributo unificato nei procedimenti in cui veniva nominato difensore.

Ed invero, il Sig. Falzea si rivolgeva allo studio Defilippi per intraprendere una causa contro il Comune di Grosseto avente ad oggetto il risarcimento danni per una vicenda che attiene ad un immobile realizzato in regime di edilizia agevolata-convenzionata acquistato dal Falzea nel lontano 1991.



Dal 27.02.2012 il Sig. Falzea versava, nonostante la sottoscrizione dell'accordo di cui si è detto sopra, per intraprendere tale azione la somma di € 1.500,00 (€ 700,00 con assegno datato 27.02.2012, € 400,00 con assegno datato 27.03.2012 ed € 400,00 con assegno datato 27.04.2012 (all. 3 fascicolo di parte- in unico contesto – copie assegni e relative fatture).

Per tali somme versate le fatture venivano emesse solo in data 25.05.2012 ed, in realtà, non è dato sapere perché la fattura n. 313 riporti la somma di € 700,00 come spese esenti Iva ex art 15 considerato che si trattava di un mero acconto per l'attività a intraprendersi e che **A QUELLA DATA NON VI ERA STATA ALCUNA TRASFERTA, NÉ ALCUN CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO, NON ESSENDO STATO INTRAPRESO ALCUN GIUDIZIO.**

All'inizio del mese di maggio del 2012 il Defilippi comunicava al Falzea che non aveva più intenzione di promuovere un'azione in sede civile ma che risultava più conveniente promuovere un ricorso innanzi al Tar per la revoca della convenzione che una società privata, peraltro fallita nel 2002, Biemme Costruzioni S.n.c., aveva stipulato nel 1991 con il Comune di Grosseto.

Essendo decorso oramai qualsiasi termine utile per chiedere la revoca della citata convenzione, il Defilippi sosteneva che era necessario depositare presso il Comune di Grosseto istanza ex L. 241/90 al fine di avere un provvedimento da impugnare innanzi al Tar.

Solo dopo numerose insistenze da parte del Falzea e dopo sette mesi dal conferimento del mandato (finalmente!), l'Avv. Defilippi comunicava all'odierno convenuto di poter provvedere alla notifica ed al successivo deposito del predetto ricorso al Tar e gli chiedeva la somma ulteriore di €



600,00 per il pagamento del relativo contributo unificato (all. 4 fascicolo di parte – fattura emessa in data 21.09.2012 dall’Avv. Defilippi con dicitura spese esenti Iva- quindi contributo unificato).

Chiedeva inoltre un ulteriore acconto di € 400,00 per depositare ricorso ex Legge Pinto (cfr. all. 4 fascicolo di parte).

Per circa un anno, il Defilippi continuava a chiedere somme al Falzea ora come acconto per i due ricorsi legge Pinto ora per integrazione parcella percependo una somma complessiva di € 6.650,00.

In data 23.09.2013 il Defilippi inoltrava al Falzea avviso bonario di pagamento inoltrato dalla Suprema Corte di Cassazione con il quale l’avvocato veniva avvisato che *“il ricorso iscritto il 20.08.2013 tra Bruno Falzea c/ Ministero di Giustizia, pervenuto ai sensi dell’art. 134 Disp. Att. C.p.c. è carente di marca di € 8,00, diritti forfettari previsti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive integrazioni regolamentari e di n. 1 marca di € 2,58 diritti forfettari previsti dalla legge, in quanto la notifica è stata effettuata ai sensi della legge 21/01/1994 n.53 art. 10 comma 1 determinata dall’art. 2 del D.M. 27 maggio 1994”* (all. 5 fascicolo di parte).

Pertanto, non solo il Defilippi non provvedeva al versamento di circa 10,00 € di marche e diritti – per un cliente che aveva versato 6.650,00 € di parcella-, mettendo a rischio l’odierno convenuto di essere oggetto di un recupero crediti da parte del competente Ufficio presso la Corte di Cassazione, ma costringeva lo stesso a regolarizzare personalmente la situazione recandosi a Roma con il notevole aggravio di costi che ne derivarono (all. 6 fascicolo di parte - in unico contesto – richiesta del



Defilippi, avviso bonario, regolarizzazione, ricevuta acquisto marche, copia biglietti treno).

Si lasciano le valutazioni non solo giuridiche ma anche morali e deontologiche all'odierno Giudicante.

Ove tanto non fosse sufficiente, in data 21.10.2013 veniva notificata al Sig. Falzea cartella di pagamento n. 051 2013 0013674354 con la quale si chiedeva il pagamento della somma di € 1.584,66 a titolo di omesso versamento contributo unificato presso il Tar Firenze (€ 500,00), sanzione per omesso versamento (€ 1.000,00), interessi (€ 8,63) nonché compensi per Equitalia (all. 7 fascicolo di parte).

Tale cartella era stata preceduta, come si legge nella cartella stessa, da invito al pagamento n. 582 del 03.12.2012 notificato all'odierno attore in data 27.12.2012 ma del quale il Sig. Falzea non era stato mai avvisato (!).

Senza contare che, il Defilippi aveva chiesto ed ottenuto la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo unificato in data 21.09.2012 (cfr. all. 4 fascicolo di parte) ed una integrazione di € 500,00 ancora una volta proprio per il pagamento del contributo unificato inviata a mezzo vaglia veloce in data 14.12.2012 (all. 8 fascicolo di parte).

Il Sig. Falzea manifestava le proprie rimostranze al suo difensore a mezzo e-mail in data 22.10.2013 (all. 9 fascicolo di parte) e, non avendo avuto riscontro, sempre a mezzo e-mail in data 15.11.2013 (all. 10 fascicolo di parte) lamentava che non gli fosse stato comunicato in che modo procedere per la questione della cartella Equitalia.

Solo in data 25.11.2013, l'Avv. Defilippi riscontrava le richieste del suo cliente (all.11 fascicolo di parte), sostenendo che le somme corrisposte a



titolo di “integrazione contributo unificato Tar” fossero state imputate dalla contabilità dello Studio legale di cui era ed è rappresentante quali spese per domiciliazioni e trasferte. In tale circostanza il difensore comunicava al proprio cliente che la cartella avrebbe potuto essere impugnata sotto diversi profili. In realtà non veniva esplicitato alcuno dei motivi che avrebbe dovuto essere posto a fondamento di un eventuale ricorso.

In tale occasione il Defilippi sosteneva che l’avviso non fosse stato comunicato e prendeva, in ogni caso, impegno a comunicare l’accaduto all’Assicurazione dello Studio.

Tale circostanza risultava assolutamente non corrispondente al vero atteso che da copia estratta presso il Tribunale Amministrativo Regionale la notifica dell’avviso risultava essere stata effettuata agli Avv.ti Claudio Defilippi e Deborah Cianfanelli presso il domicilio eletto (all. 12 fascicolo di parte).

Anche dell’impegno a comunicare l’accaduto all’Assicurazione dello Studio non è stato dato mai atto, nonostante le ripetute richieste dell’odierno convenuto.

Ad ogni buon conto, a seguito di alcune conversazioni telefoniche nel corso delle quali, il Defilippi prendeva impegno a impugnare egli stesso la cartella di pagamento, poiché a suo dire necessario per il rimborso/risarcimento da parte dell’Assicurazione Professionale, il Falzea lo autorizzava, tramite raccomandata a/r n. 14932641924-7, anticipata a mezzo e-mail, ad impugnare la cartella, confermando quanto concordato ossia che le spese fossero poste a carico del difensore e che il convenuto fosse sollevato al



riguardo dal pagamento di somme a qualunque titolo (all. 13 fascicolo di parte).

Tale comunicazione non veniva mai contestata dal Defilippi che provvedeva al deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, confermando gli accordi indicati nella predetta missiva.

La cosa assurda è che il Defilippi pretenderebbe addirittura che gli venga corrisposto un compenso per una omissione imputabile solo alla sua negligenza.

Senonché, a distanza di circa sei mesi, il Sig. Falzea si vedeva recapitare una missiva dallo Studio Defilippi (all.14 fascicolo di parte) con la quale si comunicava all'odierno convenuto che *“la cancelleria che ci legge in copia ha sollecitato, tramite comunicazione anche telefonica pervenuta presso il mio Studio, il pagamento del contributo unificato relativo alla causa da Lei intentata presso la Commissione Tributaria di Firenze”*, sollecitando all'uopo il Sig. Falzea a provvedere a regolarizzare la posizione direttamente presso la Cancelleria della Commissione Tributaria di Firenze. Pertanto, ancora una volta l'Avv. Defilippi costringeva il malcapitato convenuto a recarsi personalmente a regolarizzare la posizione presso la Commissione Tributaria.

Il Falzea ancora una volta rappresentava – a mezzo raccomandata a/r n. 14932641011-1 del 03.06.2014, anticipata a mezzo e-mail (all. 15 Fascicolo di parte)- le proprie rimostranze all'allora difensore, chiedendogli formalmente di comunicargli i dati della polizza assicurativa professionale onde potersi rivalere per il danno arrecato.



La situazione precipitava nei giorni successivi allorchè, l'Avv. Defilippi, cosciente che il rapporto con il cliente era oramai irrimediabilmente compromesso, inoltra in data 04.06.2014 (il giorno successivo alla ricezione dell'e-mail di cui si è detto al paragrafo precedente) e-mail con la quale si sosteneva di aver ricevuto in data non meglio specificata un modello di dichiarazione ricevuta dalla Corte d'Appello di Genova per la riscossione di un indennizzo ex Legge Pinto (all. 16 fascicolo di parte).

Non ottenuta risposta, il successivo 06.06.2014 il Defilippi inoltra al Falzea un sollecito a suo dire per non perdere la priorità acquisita per il pagamento (all. 17 fascicolo di parte).

In realtà, il Falzea aveva già preso contatti con la Corte d'Appello diversi giorni prima rispetto alla richiesta del suo allora difensore e aveva già inoltrato la dichiarazione necessaria ai fini della riscossione del rimborso.

In data 07.06.2014 il Falzea comunicava la circostanza al Defilippi tranquillizzandolo circa il pagamento delle spettanze liquidate in suo favore, vista la richiesta da parte del difensore della distrazione delle competenze in suo favore (all.18 fascicolo di parte). Pertanto il Defilippi percepiva la somma di € 900,00 oltre accessori di legge.

A questo punto il Defilippi inoltra rinuncia a mezzo e-mail del 09.06.2014 ai mandati conferiti, mai seguita da una comunicazione formale (all.19 fascicolo di parte).

Il povero cliente, pur ritenendo di avere validi motivi per revocare i mandati a suo tempo conferiti, pienamente cosciente che in particolare per il giudizio pendente innanzi al Tar di Firenze e contraddistinto dal n. 1704/12 R.G. era stata presentata diversi mesi prima un'istanza di prelievo e che l'udienza



sarebbe stata fissata a brevissimo, esortava con raccomandata a/r n. 14932642860-2 del 28.07.2014, anticipata via e-mail in data 27.07.2014, l'Avv. Defilippi ad usare la diligenza del buon padre di famiglia e ad assumersi le proprie responsabilità portando a termine i procedimenti pendenti (all. 20 fascicolo di parte).

Il Defilippi contattava telefonicamente il Falzea comunicandogli che non avrebbe rinunciato ai mandati solo ove il cliente avesse ritirato l'istanza depositata in Corte d'Appello a Genova e gli avesse riconosciuto una ulteriore parcella di € 1.500,00 (come contestato con fax del 29.08.2014 all. 21 fascicolo di parte).

A quel punto il Falzea revocava formalmente gli incarichi conferiti al Defilippi e lo diffidava ancora una volta con raccomandata a/r anticipata a mezzo fax del 29.08.2014 (cfr. all 21 fascicolo di parte) a comunicare i dati della pratica assicurativa di rimborso della cartella di pagamento n. 051 2013 0013674354.

L'odierno convenuto ha contestato sin dall'inizio l'esistenza di un grave inadempimento da parte del professionista.

Nel caso che ci occupa è ben evidente che il comportamento del professionista non è stato improntato ai doveri deontologici che ispirano il mandato professionale.

Infatti, il Defilippi non ha svolto la propria attività professionale con lealtà e correttezza nei confronti del cliente, chiedendo addirittura un compenso di € 5.000,00 per un ricorso innanzi alla Commissione Tributaria avente ad oggetto l'impugnativa di una cartella di pagamento formatasi a causa di una sua omissione consapevole (all. 22 fascicolo di parte).



Di fatti, pur avendo percepito ripetutamente le somme corrispondenti all'importo del contributo unificato non aveva provveduto al suo versamento.

La cosa più grave è che il professionista ha intrapreso un giudizio sostenendo che non era stato notificato l'avviso preventivo, cosa questa sconfessata documentalmente (cfr. all. 6 fascicolo di parte attrice).

È solo il caso di ricordare che l'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

A seguito delle difese esposte nelle memorie istruttorie di controparte, il sig. Falzea ha precisato che:

⇒ Quanto alla considerazione di controparte che *“il Falzea non ha provveduto a nominare alcun altro legale per il procedimento per Cassazione avverso decreto della Corte d'Appello di Genova, pendente al momento della revoca, che risulta essere stato affidato esclusivamente alla difesa del sottoscritto”*, e che *“pare solo il caso di sottolineare che se la data della udienza di detto procedimento o di altro non fosse realmente stata indicata, sarebbe stato sufficiente richiederla”*, le stesse appaiono prive di alcun pregio giuridico oltre che risibili.

L'art. 27 del Codice Deontologico Forense stabilisce a carico dell'Avvocato un dovere di informazione nei confronti del cliente, in particolare al comma VII prevede che *“l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”*. Ed ancora l'art. 32 del



predetto codice deontologico statuisce *“l’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita”*. È evidente che nell’ipotesi di revoca debbano essere usate da parte del professionista le stesse cautele.

Nonostante il professionista fosse a conoscenza della fissazione dell’udienza di discussione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sin dal luglio 2014 (all.ti 1 e 2 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.), né dopo aver ricevuto la summenzionata comunicazione né al momento della consegna dei documenti, l’Avv. Defilippi ha informato il Sig. Falzea dello stato dei procedimenti e dell’imminenza dell’udienza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La mancata informativa al cliente ha comportato che all’udienza del 14.10.2014 nessuno sia comparso per il ricorrente, come si può evincere dal verbale della medesima udienza (all. 11 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). Né ad oggi controparte ha provato di aver dato le informazioni inerenti lo stato di avanzamento delle pratiche al momento della riconsegna dei documenti (10.10.2014).

Quanto all’accoglimento del ricorso in Cassazione contraddistinto dal n. 19312/2013 RGV, il mancato deposito dei 383 allegati ha comportato una analisi deficitaria da parte della Suprema Corte di Cassazione in assenza della documentazione necessaria a comprovare quanto richiesto. In realtà, come si è potuto poi verificare, il fascicolo di parte è stato inoltrato a mezzo del servizio postale, con un plico (all. 3 memoria ex art. 183, VI comma, n. 3



c.p.c) che giammai avrebbe potuto contenere anche i 383 allegati oltre a quelli effettivamente prodotti (all.ti 24 e 24 bis comparsa di costituzione e risposta).

Tanto è ben vero che a fronte della richiesta di € 326.000,00 di indennizzo, la Suprema Corte di Cassazione ne ha riconosciuti solo 1.000,00 in più rispetto alla Corte d'Appello di Genova, che ne aveva riconosciuti soltanto 10.000,00 €.

Inoltre, il Falzea è venuto a conoscenza dello stato del procedimento solo in data 18.12.2014, allorchè ha delegato la sig.ra Pierina Starace ad accedere al fascicolo per informarsi circa la data di udienza fissata per la discussione del ricorso.

Il Sig. Falzea aveva dovuto comunque nominare altro legale, l'Avv. Luigi Pirozzi, che a quel punto non ha potuto far altro che supervisionare il deposito della sentenza (all.ti 4 e 5 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c).

Si era formulata richiesta istruttoria per prova testimoniale a mezzo della Sig.ra Pierina Starace, da Campi di Bisenzio (Fi), sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:

1. “su richiesta del Sig. Falzea, la Sig.ra Pierina Starace si recava presso la Cancelleria della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione per informarsi circa la data fissata per l'udienza di discussione nell'ambito del ricorso contraddistinto dal n. 19312/2013 RGV”;



2. “in tale occasione, la Sig.ra Pierina Starace veniva informata che l’udienza di discussione innanzi alla Corte di Cassazione si era tenuta già in data 14.10.2014”.

Tale richiesta non è stata accolta dal Giudicante che ha ritenuto la causa matura per la decisione senza l’ascolto del testimone.

⇒ Quanto alle numerose negligenze poste in essere dal professionista è solo il caso di precisare che l’Avv. Defilippi in data 10.10.2014 ha restituito al Falzea la documentazione ricevuta dallo stesso per l’espletamento dell’incarico (all. 6 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c). In tale occasione, il Falzea ha potuto verificare l’omesso deposito di numerosi documenti importanti per l’accoglimento delle proprie domande. In particolare, al n. 36 del predetto elenco ha verificato che, pur avendo consegnato all’Avv. Defilippi un importante documento di risposta del Comune di Grosseto (raccomandata a.r. del Comune del 24.12.94 all. 7 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c) ad una propria diffida del 12.12.1994, e pur avendone espressamente richiesto il deposito, nel ricorso promosso innanzi al Tar Toscana e contraddistinto dal n. 1704/2012 R.G., lo stesso non è stato depositato (cfr. all. 8 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c - ricorso al Tar Toscana). Tale documento è stato ritenuto essenziale dal difensore che ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 714/2015 con la quale è stato definito il procedimento, tanto da allegarlo al ricorso innanzi al Consiglio di Stato (all. 9 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c – si è depositata copia informale, poiché il ricorso originale è



stato consegnato alla notifica il 03.12.2015 e non era stato restituito al momento del deposito della memoria istruttoria).

⇒ Quanto alle condizioni di salute del Falzea ed alle patologie preesistenti non riconducibili alla condotta di controparte, è solo il caso di precisare che nella comparsa di costituzione e risposta questa difesa ha dedotto che *“lo stesso ha visto peggiorare le proprie condizioni di salute già precarie tant’è che è stato ricoverato dal 01.09.2014 al 12.09.2014 per stati ansiosi”*, attribuendo alla controparte il peggioramento delle condizioni di salute dell’odierno convenuto.

E comunque, come si potrà evincere dalla documentazione medica allegata alla comparsa di costituzione e risposta (all. 25 fascicolo di parte – in unico contesto), il Sig. Falzea è stato ricoverato d’urgenza proprio a seguito degli episodi descritti nei propri atti difensivi, e gli è stata diagnosticata una cardiopatia ipertensiva, patologia questa mai riscontrata prima del ricovero di cui trattasi.

Non è stata ammessa nemmeno la richiesta CTU al fine di valutare i danni causati dal comportamento del professionista all’odierno convenuto.

⇒ Quanto alla mancata contestazione dell’attività svolta dal professionista attore, preme far rilevare che al contrario le contestazioni circa l’operato dello stesso sono state sollevate dall’odierno convenuto in diverse circostanze. Tanto potrà essere agevolmente verificato dalla lettura delle e-mail e delle raccomandate inoltrate dal Falzea al Defilippi.



- ⇒ Quanto alla contestazione circa il congruo preavviso della fissazione dell'udienza innanzi al Tar Toscana, si precisa che la comunicazione pervenuta al Falzea, poco più di un mese prima della predetta discussione, era stata inoltrata oltre la scadenza dei termini per presentare le memorie di discussione e le repliche, tanto da aver dovuto chiedere una remissione nei termini.
- ⇒ Quanto all'assenza del deposito dei 383 allegati innanzi alla Corte di Cassazione nel procedimento n. 19312/2013 R.G.V., non si ritiene di doverne disquisire ulteriormente atteso che dagli indici atti dei fascicoli depositati (all.ti 24 e 24 bis fascicolo di parte) si evince a chiare lettere l'assenza degli stessi.

La valutazione in ordine all'adempimento o meno da parte dell'avvocato dell'obbligazione conseguente all'incarico professionale conferitogli non attiene al mero accertamento del mancato raggiungimento del risultato utile da parte del cliente, ma involge una indagine volta a verificare l'eventuale violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza.

Nel caso che ci occupa il sig Falzea ha contestato che il professionista abbia tenuto comportamenti scorretti e negligenti nei confronti del proprio assistito tanto da esporlo a conseguenze dannose.

Come più volte stabilito dalla Suprema Corte, nell'ambito del dovere di diligenza sono ricompresi i doveri di sollecitazione, di dissuasione ed in particolare di informazione, al cui adempimento il professionista è tenuto sia all'atto dell'assunzione dell'incarico che nel corso del suo svolgimento, evidenziando al cliente le questioni di fatto e/o di diritto rilevabili "ab



origine" o insorte successivamente ritenute ostative al raggiungimento del risultato **o comunque produttive di un rischio di effetti dannosi**, invitandolo a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, ed anche sconsigliandolo dall'iniziare o proseguire una lite ove appaia improbabile un epilogo favorevole, e, anzi, probabile un esito negativo.

Ed ancora ove tanto non fosse sufficiente, dopo la revoca del mandato in data 10.10.2014 il Falzea si recava presso lo Studio Defilippi per ritirare la documentazione che lo riguardava e non veniva comunicato allo stesso che il successivo 14.10 si sarebbe tenuta udienza in Corte di Cassazione per il ricorso n. 914/2012 RGV. L'omissione di informazione ha comportato che per Falzea nessuno abbia presenziato a detta udienza.

Non conoscendo la data fissata per tale udienza il Falzea si era visto costretto a nominare un altro difensore, Avv. Luigi Pirozzi, al quale aveva corrisposto la cifra di € 634,40 per la prosecuzione di tale procedimento. Purtroppo, l'accesso al fascicolo avveniva dopo la data che era stata fissata per l'udienza e senza che nessuno avesse presenziato a tutelare le ragioni dell'odierno convenuto.

Ed ancora.

Solo in data 24.11.2014 l'odierno convenuto veniva a conoscenza che in data 18.12.2014 si sarebbe tenuta udienza innanzi al Tar di Firenze, tale comunicazione inviata al Falzea solo in data 09.11.2014 è risultata tardiva a termini scaduti in quanto non ha consentito di nominare un difensore in tempo utile al fine di depositare le memorie previste.



Alla luce della esatta ricostruzione dei fatti, e delle altre circostanze, fin qui esposte, è evidente la totale infondatezza della domanda attrice.

Di contro, è altrettanto evidente il diritto del sig. Bruno Falzea di ottenere la restituzione delle somme versate al Defilippi e il risarcimento dei danni causati sia per l'attività non espletata dal professionista sia per la conduzione negligente dei mandati allo stesso conferiti.

Infatti, l'odierno attore ha percepito addirittura la somma di € 300,00 per la proposizione di istanza ex art. 3 L. 117/88 per denegata giustizia da parte della Corte dei Conti di Firenze (cfr. fattura n. 567/2013 fascicolo di parte attrice).

Tale azione non è stata mai promossa.

Inoltre, a seguito degli eventi per cui il Falzea si è visto costretto a revocare i mandati al Defilippi, lo stesso ha visto peggiorare le proprie condizioni di salute già precarie tant'è che è stato ricoverato dal 01.09.2014 al 12.09.2014 per stati ansiosi (all. 25 fascicolo di parte).

Pertanto, lo stesso avrà diritto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali occorsigli a causa del comportamento dell'Avv. Defilippi, l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti nella misura di € 5.000,00, per le causali innanzi indicate, o in quell'altra diversa che sarà ritenuta di giustizia, sempre entro i limiti della competenza ratione valoris del Giudice adito, il sig. Bruno Falzea spiegava formale domanda riconvenzionale.

In ogni caso si insiste nella rimessione della causa sul ruolo al fine di ammettere CTU per la verifica del danno alla salute causato dal professionista all'odierno convenuto nonché la prova testimoniale così come richiesta da parte convenuta.



Per mero tuziorismo difensivo si precisa che la notula dei compensi depositata da controparte per principio costantemente affermati dalla Suprema Corte (tra le altre con sentenza n. 9254/2006) è priva di valore probatorio.

Invero, l'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso incombe sullo stesso professionista.

La parcella, anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, eventualmente richiesta dal professionista, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste.

Nel caso di specie, si tratta di una notula di parte senza alcun parere dell'Ordine competente che non ha alcun tipo di valore probatorio nemmeno indiziario.

Peraltro, la dicitura nella nota di trasmissione della più volte menzionata notula del 05.11.2014 “invio notula da Lei richiesta” non corrisponde al reale svolgimento dei fatti.



In primis, a tale nota viene allegato un preavviso di parcella datato 01.06.2014 (ben 5 mesi prima della nota di trasmissione). Ma tale presunta richiesta notula mal si concilia con il carteggio del periodo in questione, invero come si evince dall'allegato 15 al fascicolo di parte convenuta, in data 03.06.2014 il Falzea contestava al Defilippi il mancato pagamento del contributo unificato e delle spese derivanti anche dall'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 051 2013 0013674354 con la quale si chiedeva il pagamento della somma di € 1.584,66 a titolo di omesso versamento contributo unificato presso il Tar Firenze (€ 500,00), sanzione per omesso versamento (€ 1.000,00), interessi (€ 8,63) nonché compensi per Equitalia.

In tale occasione l'odierno convenuto contestava i danni causati da tale comportamento e chiedeva per l'ennesima volta la comunicazione dei dati della polizza assicurativi per l'apertura della pratica di risarcimento dei danni.

Risulta inverosimile che il Falzea in una situazione del genere abbia potuto chiedere a controparte di inoltrargli una parcella, della cui reale comunicazione nel giugno 2014 non v'è alcuna prova agli atti di causa.

In tal senso si veda quanto affermato dalla sentenza gravata Cass. n. 3627/1999, nella quale si precisa che la parcella predisposta dal professionista è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 1513/1997).

Tanto premesso ed esposto, insistendo in ogni caso nella rimessione della causa sul ruolo al fine di ammettere CTU per la verifica del danno alla salute causato dal professionista all'odierno convenuto nonché la prova testimoniale così come richiesta da parte convenuta, in ogni caso, il sig.



Bruno Falzea, ut supra, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito si compiaccia accogliere, contrariis reiectis, le seguenti

c o n c l u s i o n i

- 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti;
- 2) nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto;
- 3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Avv. Claudio Defilippi e, per l'effetto, condannare l'Avv. Claudio Defilippi al risarcimento a favore del sig. Bruno Falzea di tutti i danni, fisici e materiali, allo stesso derivati dall'inadempimento de quo, così ripartiti:

danni materiali € 6.650,00

danni fisici € 5.000,00;

e così complessivamente € 11.650,00, o in quell'altra diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;

- 4) Condannare l'Avv. Claudio Defilippi al pagamento di spese e competenze di causa;
- 5) Sentenza clausolata.

Martina Franca – Grosseto li 25.02.2019

Avv. Caterina Argese

